




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1648

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di
partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan

N. 92 – 30 aprile 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1648

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di
partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan

N. 92 – 30 aprile 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA.....	- 4 -
ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE.....	- 4 -
• ARTICOLI 1-287	- 4 -
DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO.....	- 4 -
PROTOCOLLO DI ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE	- 8 -
• ARTICOLO 7, PARAGRAFI 3 E 4.....	- 8 -
INDAGINI SUL TERRITORIO KAZAKO IN MATERIA DI INFRAZIONI DOGANALI	- 8 -
• ARTICOLO 11	- 10 -
PERITI E TESTIMONI DELL'AUTORITÀ INTERPELLATA	- 10 -
• ARTICOLI 3 E 5	- 10 -
ASSISTENZA SU RICHIESTA E CONSEGNA E NOTIFICA.....	- 10 -
• ARTICOLO 12	- 11 -
RINUNCIA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA	- 11 -
DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 12 -
• ARTICOLO 3	- 12 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1648
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relatrice per la Commissione di merito:	Orsini
Gruppo:	Forza Italia
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. L'Accordo consta di 287 articoli ed è integrato da sette allegati e un Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, che quantifica, soltanto, per due articoli del Protocollo oneri derivanti dall'ipotesi in cui funzionari italiani svolgano una missione di indagine in Kazakhstan e in cui funzionari kazaki depongano davanti all'autorità giudiziaria italiana in qualità di testimoni ed esperti.

Si evidenziano di seguito le disposizioni del disegno di legge di ratifica, dell'Accordo e del Protocollo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale	<i>Anno 2019 (a decorrere)</i>
Articolo 7, paragrafo 3, <i>(missioni finalizzate all'acquisizione d'informazioni di due funzionari italiani ad Astana)</i>	6.220
Articolo 7, paragrafo 4, <i>(missione finalizzate ad assistere alle indagini della controparte di due funzionari italiani ad Astana)</i>	6.220
Articolo 11 <i>(Esperti o testimoni)</i>	2.840
Totale	15.280

ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

- **Articoli 1-287**

Disposizioni dell'Accordo

Le norme:

- prevedono il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto come elementi essenziali dell'Accordo e l'impegno delle parti per la realizzazione dei principi dell'economia di mercato per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica; stabiliscono che obiettivo dell'Accordo è quello di istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le Parti nei limiti delle rispettive competenze e sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione (Titolo I, articoli 1-3);
- sul dialogo politico, la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza prevedono, tra l'altro, l'impegno delle Parti a sviluppare un dialogo efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale e il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (ONU e OCSE), come anche l'intensificazione del dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza (prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità dell'Asia centrale e proliferazione delle armi di distruzione di massa) (Titolo II, articoli 4-13);
- in tema di commercio e imprese, prevedono disposizioni che regolano lo scambio di merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, i movimenti di capitali e i pagamenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e le materie prime e l'energia; l'Accordo ha natura non preferenziale e impegna

ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione¹; altre norme commerciali dell'Accordo rinviano ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi dell'OMC (Titolo III, articoli 14-198);

- in tema di cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile disciplinano, tra l'altro, la cooperazione in materia di dialogo economico, gestione delle finanze pubbliche, fiscalità, ambiente, cambiamenti climatici, industria, servizi bancari e assicurativi, turismo, agricoltura, politiche sociali e salute. In particolare, la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (capo 15) ricomprende, tra l'altro, iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale (articolo 229). Sulla tutela delle indicazioni geografiche, l'Accordo (articoli da 81 a 83) impegna le Parti a garantire «una protezione adeguata ed illimitata a condizione che l'indicazione geografica sia meritevole di tutela giuridica nel Paese di origine». Infine, l'articolo 202 prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolando la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaborando misure conformi ai parametri internazionali (Titolo IV, articoli 199-234);
- sulla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, impegnano le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato (articolo 236); rafforzano la cooperazione in ambito penale e della reciproca assistenza giudiziaria e sulla lotta alla criminalità, estendendo la collaborazione alla repressione di tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali; prevedono che le Parti diano efficace attuazione alla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale (articolo 242); in materia migratoria; riaffermano l'importanza attribuita dalle Parti alla gestione dei flussi (articolo 238), mentre sul contrasto dell'immigrazione clandestina prevedono l'impegno di ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima (Titolo V, articoli 235-243);
- sulla cooperazione settoriale (a titolo esemplificativo istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport,

¹ articoli I, III e XI dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio – GATT.

protezione civile), prevedono ulteriori approfondimenti e dichiarazioni d'impegno a sviluppare la collaborazione nei settori considerati (Titolo VI, articoli 244-260);

- sulla cooperazione finanziaria e tecnica si specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare dell'assistenza finanziaria da parte dell'UE (basata su programmi di azione annuali) sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali (Titolo VII, articoli 261-267);
- relativamente al quadro istituzionale, prevedono che il Consiglio di cooperazione – che si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali sottocomitati settoriali - monitori l'attuazione dell'Accordo e possa aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti; sulla cooperazione interparlamentare (articolo 270), il Comitato parlamentare di cooperazione svolge il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakhstan (Titolo VIII, articoli 268-270);
- sulle disposizioni finali, l'entrata in vigore² e la durata, l'ambito territoriale di applicazione, le versioni linguistiche, prevedono: all'articolo 275, che nei settori contemplati dall'Accordo, le misure applicate dal Kazakhstan nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri non diano luogo a discriminazione tra i predetti Stati o le loro persone fisiche e giuridiche e che, viceversa, le misure applicate dall'UE non discriminino tra persone fisiche e giuridiche della controparte; all'articolo 276, che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale (Titolo IX, articoli 271-287).

La **relazione tecnica** afferma che l'attuazione dell'Accordo non richiede contributi addizionali né cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati Membri, in quanto l'operatività del Consiglio e del Comitato di Cooperazione, degli eventuali Sottocomitati, degli Organi arbitrali e - più in generale - del funzionamento delle attività di cooperazione

² per cui si disciplina l'abrogazione e la sostituzione del precedente Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, ratificato con legge n. 63/1997, ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.

previste dall'Accordo stesso, è garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione graveranno completamente sul bilancio europeo. Pertanto le attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, ivi comprese quelle di cui ai titoli IV, V, VI e VII, non prevedono contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Sulla base di tali considerazioni, il competente MISE ha confermato che anche per la parte inerente al commercio non si rilevano oneri per il nostro Paese né implementazioni di normative interne derivanti dalla ratifica del presente Accordo.

A titolo ipotetico, secondo la RT le uniche disposizioni in grado di produrre effetti in termini di finanza pubblica italiana sono quelle contenute nel Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ed in particolare l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 11, per i quali la RT formula le ipotesi di spesa annuale di seguito riportate (si rinvia sul punto alle relative schede).

Inoltre, la RT afferma che dall'attuazione dell'articolo 54 (Trasporto marittimo internazionale), paragrafo 6, lettera d), dell'Accordo, non derivano oneri, atteso che il Kazakhstan è inserito nell'elenco dei Paesi³ alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di ancoraggio, un trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana.

L'articolo 54, comma 5 dell'Accordo prevede che, visto il grado di liberalizzazione esistente tra le parti in materia di prestazione transfrontaliera di servizi nel trasporto marittimo internazionale, le parti applicano il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie e ciascuna parte accorda alle navi gestite da prestatori di servizi della controparte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, sull'accesso ai porti e i vari tipi di servizi portuali.

Il successivo comma 6, alla lettera d) prevede che nell'applicare tali principi le parti aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale gli oneri per l'attuazione dell'Accordo gravano sul bilancio dell'Unione senza necessità di contributi aggiuntivi da parte dell'Italia.

³ di cui alla Tabella B della circolare prot. M_TRA/PORTI/2317 del 12 aprile 2011 del MIT.

Dato il carattere estremamente ampio delle previsioni dell'Accordo andrebbe peraltro acquisita conferma che dallo stesso non possano derivare ulteriori oneri oltre a quelli evidenziati dalla RT con riguardo al Protocollo di assistenza in materia doganale.

In proposito, andrebbero acquisiti altresì chiarimenti in merito all'effettiva invarianza finanziaria delle norme connesse al trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda gli scambi di merci, di cui all'articolo 14, e all'esenzione reciproca dagli oneri all'importazione, di cui all'articolo 18.

PROTOCOLLO DI ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

- **Articolo 7, paragrafi 3 e 4**

Indagini sul territorio kazako in materia di infrazioni doganali

Le norme dell'articolo 7 disciplinano le modalità di espletamento delle domande di assistenza in materia doganale, specificando che i funzionari di una Parte contraente:

- possano recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, secondo il paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente in merito alle attività che costituiscono o possano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale (paragrafo 3);
- possano essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte sul territorio di quest'ultima (paragrafo 4).

Il Protocollo, di cui all'articolo 284 dell'Accordo, disciplina l'assistenza reciproca in materia doganale tra le autorità amministrative delle Parti. Tale assistenza, che potrà avvenire su richiesta di una delle due Parti o spontaneamente, è rivolta a garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, tramite il rafforzamento della prevenzione e l'individuazione di operazioni contrarie a tale legislazione. Il Protocollo individua le forme con cui richiedere assistenza, consegnare e notificare le informazioni nonché espletare le richieste, prevedendo specifiche deroghe in caso di pregiudizio della sovranità nazionale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale o di violazione di segreti industriali, commerciali o professionali.

La relazione tecnica specifica che le norme in esame comportano oneri complessivamente pari a 12.440 euro annui.

In particolare, la RT con riferimento alle missioni finalizzate all'acquisizione d'informazioni all'autorità interpellata (articolo, 7, paragrafo 3), prevede, a titolo esemplificativo, l'invio di due dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad Astana (Kazakhstan) presso gli uffici della locale amministrazione doganale per un periodo di 6 giorni. Nel dettaglio, la quantificazione viene operata come segue:

- a) spese di viaggio: n. 2 biglietti aerei A/R Roma–Astana tariffa *business* (come previsto dall'articolo 1, comma 468, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 18, comma 1, del D.L. n. 138/2011): euro 4.000,00; maggiorazione del 5%: euro 200,00. Totale a): euro 4.200,00;
- b) spese di pernottamento, 1.300 euro (calcolato nel limite della I categoria non di lusso): 130 euro al giorno x 2 accompagnatori x 5 notti: Totale b): euro 1.300,00;
- c) spese di vitto: 720 euro (60 euro al giorno x 2 persone x 6 giorni): Totale c): euro 720,00.

Totale onere articolo, 7, paragrafo 3: **6.220 euro**.

Successivamente, con riferimento alle missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte (articolo, 7 paragrafo 4), la RT prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di due dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad Astana per sei giorni. Nel dettaglio, la quantificazione viene operata come segue:

- a) spese di viaggio: n. 2 biglietti aerei A/R Roma–Astana tariffa *business* (come previsto dall'articolo 1, comma 468, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 18, comma 1, del D.L. n. 138/2011): euro 4.000,00; maggiorazione del 5%: euro 200,00. Totale a): euro 4.200,00;
- b) spese di pernottamento, 1.300 euro (calcolato nel limite della I categoria non di lusso): 130 euro al giorno x 2 accompagnatori x 5 notti. Totale b): euro 1.300,00;
- c) spese di vitto: 720 euro (60 euro al giorno x 2 persone x 6 giorni). Totale c): euro 720,00.

Totale oneri articolo 7, paragrafo 4: **6.220 euro**.

La RT specifica, in ogni caso, che ai fini del calcolo delle spese per missioni all'estero, si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 2011.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e non si formulano osservazioni nel presupposto che alle previsioni del Protocollo sia data attuazione secondo le ipotesi esplicitate dalla RT, relative al numero, alla durata delle missioni e ai funzionari che vi partecipano. Per quanto attiene alla configurazione degli oneri in termini di limiti di spesa, si rinvia alle osservazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, relativo alla copertura finanziaria.

- **Articolo 11**

Periti e testimoni dell'autorità interpellata

La norma prevede che un funzionario dell'autorità interpellata possa essere autorizzato a comparire in qualità di perito o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal Protocollo in esame. Nella richiesta di comparizione si specifica l'autorità giudiziaria o amministrativa dove dovrà comparire il funzionario nonché la materia e in quale veste o titolo verrà ascoltato.

La relazione tecnica specifica che la norma comporta oneri per 2.840 euro annui, nell'ipotesi di due funzionari kazaki in missione in Italia per 3 giorni. Nel dettaglio, la quantificazione viene operata come segue:

- a) spese di viaggio: n. 2 biglietti aerei A/R Astana-Roma: euro 2.000,00;
- b) spese di pernottamento (calcolato nel limite della I categoria non di lusso): 120 euro al giorno x 2 persone x 2 notti: euro 480,00;
- c) spese di vitto: 60 euro al giorno x 2 persone x 3 giorni): euro 360,00.

Totale onere articolo 11: **2.840 euro**.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e non si formulano osservazioni nel presupposto che alle previsioni del Protocollo sia data attuazione secondo le ipotesi esplicitate dalla RT, relative al numero, alla durata delle missioni e ai funzionari che vi partecipano. Per quanto attiene alla configurazione degli oneri in termini di limiti di spesa, si rinvia alle osservazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, relativo alla copertura finanziaria.

- **Articoli 3 e 5**

Assistenza su richiesta e consegna e notifica

Le norme prevedono che l'autorità interpellata fornisca all'autorità richiedente ogni informazione utile per accertare la corretta applicazione della legislazione doganale (articolo 3) e che su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata prenda le misure necessarie per la consegna dei documenti o la notifica delle decisioni dell'autorità richiedente rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo a un destinatario residente o stabilito nel suo territorio (articolo 5).

La **relazione tecnica** afferma che dall'attuazione delle norme in esame non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto le disposizioni in esse previste rientrano, nell'ottica di reciprocità, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa assolvere ai relativi compiti nel quadro delle risorse esistenti come indicato dalla RT.

- **Articolo 12**

Rinuncia al rimborso delle spese di assistenza

La norma dispone che le Parti contraenti rinuncino al rimborso delle spese sostenute in virtù del Protocollo in oggetto con l'esclusione, a seconda dei casi, di quelle per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono dalle pubbliche amministrazioni.

La **relazione tecnica** rappresenta che la norma in esame esclude i rimborsi alla controparte, tranne che per esperti e testimoni (inviati, su richiesta, dall'Amministrazione estera) nonché per interpreti e traduttori che non dipendono dai pubblici servizi e per tale motivo la RT valuta, per l'articolo 11, il rimborso da corrispondere ai funzionari esteri inviati quali esperti o testimoni in Italia.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo di interpreti e traduttori previsti dall'articolo 12, esso non comporta oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso detta Amministrazione. Del resto, l'articolo 6, paragrafo 3, del Protocollo in questione stabilisce l'uso di una lingua ufficiale o accettabile per la formulazione delle domande di assistenza e, al paragrafo 4, l'eventuale correzione o completamento delle stesse. Pertanto, nel caso in cui l'autorità richiedente fosse quella italiana e l'amministrazione estera interpellata rispondesse in kazako, nell'ottica della reciprocità si potrà sempre richiedere alla controparte la traduzione in lingua inglese in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 appena richiamato.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma, che i funzionari di ruolo competenti possano effettivamente provvedere alle attività di interpretariato e traduzione richieste in attuazione del Protocollo.

DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA

- **Articolo 3**

Copertura finanziaria

La norma autorizza, per l'attuazione del provvedimento, una spesa pari a euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019 (v. articolo 7, paragrafi 3 e 4, e articolo 11 del Protocollo). Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3 provvede all'onere consistente nelle spese di missione derivanti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'art. 11 del protocollo allegato all'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 15.280 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto si rileva che i predetti oneri di missione, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Al riguardo, si segnala pertanto la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame - intendendosi in tal modo automaticamente applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 -, in linea del resto con il parere di recente deliberato dalla Commissione bilancio su provvedimenti di contenuto analogo. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.